

La stessa vigilanza esercitano sotto la dipendenza della Soprintendenza competente, su gli scavi già in corso e su quelli che saranno permessi in avvenire, curando l'osservanza delle disposizioni di legge e denunziando gli abusi.

Adempiono, inoltre, a tutte le incombenze che siano loro affidate dalle Soprintendenze in materia di tutela monumentale e artistica.

(È approvato).

Art. 54.

Gli ispettori durano in carica tre anni, e potranno essere rieletti.

Anche prima della scadenza dei tre anni, essi potranno essere dispensati dal loro ufficio, ove non vi attendano con diligenza e la loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell'Amministrazione.

(È approvato).

Art. 55.

Il loro ufficio è gratuito.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese che giustificheranno aver dovuto sostenere per determinate incombenze che siano state loro commesse.

(È approvato).

Art. 56.

L'ispettore onorario che esce di carica dovrà far consegna al pubblico funzionario che sarà designato dal Ministero di tutti gli atti e documenti che egli detenesse per ragione del suo ufficio.

Uguale obbligo spetta all'erede dello ispettore.

Il Ministero provvederà affinché sieno consegnati al nuovo ispettore quelli fra i detti atti e documenti, che gli siano necessari per il suo ufficio.

(È approvato).

Art. 57.

È istituita in ciascun capoluogo di provincia una Commissione per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte.

(È approvato).

Art. 58.

Le Commissioni provinciali danno parere sopra ogni argomento riguardante la tutela e la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte della rispettiva provincia su cui siano interrogate dalle Soprintendenze o dal Ministero.

Possono di loro iniziativa far proposte relative alla conservazione dei monumenti, all'esecuzione di scavi, ad acquisti di oggetti d'antichità e d'arte utili ai musei e alle gallerie nazionali, provinciali, comunali, nel territorio di loro circoscrizione.

(È approvato).

Art. 59.

La Commissione provinciale si compone di non meno di sette commissari, nominati per decreto reale.

I soprintendenti dei monumenti, dei musei e gallerie della provincia ne fanno parte di diritto.

La Commissione nomina nel suo seno il presidente e il segretario.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Verzillo.

VERZILLO. Chiedo un chiarimento: desidero sapere se questa legge, con questa disposizione, rispetta e mantiene in vita le Commissioni nominate con decreti speciali per la conservazione di musei provinciali o comunali.

Dico subito il caso, che mi ha indotto a parlare.

Per la conservazione del ricco e interessante museo campano, sito nella storica Capua, giusta uno speciale decreto del 1869 fu costituita una Commissione, composta di dodici membri, quattro di nomina governativa e otto di nomina del Consiglio provinciale. Dopo la pubblicazione del decreto-legge del 1876 si accese una viva disputa intorno alla validità del decreto del 1869, confondendosi la Commissione speciale del museo di Terra di Lavoro con la Commissione provinciale di antichità e belle arti. Nè la presente legge ha posto termine a una noiosa controversia tra il Ministero e l'Amministrazione provinciale di Caserta circa il modo di costituire la Commissione.

Io penso che il decreto del 1869, emesso per uno scopo speciale, abbia pieno vigore. Prego perciò l'onorevole ministro di dire il suo pensiero sul proposito, ponendosi così termine all'annosa vertenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Se non ho male inteso, si tratterebbe di sapere se alcune Commissioni, nominate per la tutela e la direzione di alcuni musei provinciali, restano in vigore. A me pare di sì, se funzionano in base ad un decreto reale speciale, ed hanno un compito spe-